

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4934 del 01/09/2025
Oggetto	Rinnovo di concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola COMUNE: Mordano (BO) TITOLARE: Ditta individuale Magrini Giovanni CODICE PRATICA N. BO01A0288/06RN
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5139 del 01/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno uno SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: Rinnovo di concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola

COMUNE: Mordano (BO)

TITOLARE: Ditta individuale Magrini Giovanni

CODICE PRATICA N. BO01A0288/06RN

IL DIRIGENTE

Richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi e degli atti a rilevanza amministrativa;

Viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le

nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

Viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non

inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l'istanza assunta al protocollo in data 06/12/2006 con il n. PG/2006/1063580, presentata dalla Ditta individuale Magrini Giovanni, C.F. MGRGNN56A19C065F, con sede legale in Comune di Mordano (BO), via Fluno, 999, nella persona del suo legale rappresentante, con cui viene richiesto il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola, mediante 1 pozzo esistente della profondità di 35 m dal p.c., rilasciata con determinazione n. 14785 del 25/10/2006 (pratica BO01A0288/06RN);

Vista la comunicazione assunta al protocollo in data 20/06/2025 con il n. PG/2025/112447 con cui viene documentato e richiesto:

- la variazione in aumento del volume massimo di prelievo da 5.000 mc a 8.705 mc per l'irrigazione di un terreno della superficie di ha 4,5815 coltivato a vite;
- la rettifica delle coordinate catastali del pozzo ubicato al Foglio 18 Mappale 366 del NCT del Comune di Mordano (BO);

Richiamata la determinazione n. 14785 del 25/10/2006, con la quale è stata assentita alla Ditta individuale Magrini Giovanni, C.F. MGRGNN56A19C065F, con sede legale in Comune di Mordano (BO), via Fluno, 999, nella persona del suo legale rappresentante, la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea con un pozzo di profondità di 35 m dal p.c., in Comune di Mordano (BO), ad uso irrigazione agricola, con scadenza 31/12/2005 (pratica BO01A0288);

Considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo con variante sostanziale di concessione preferenziale ai sensi degli artt.li 27, 28, 31 comma 1, 36 e art. 38 del R.R. 41/2001 e dell'art. 50 della L.R. 7/2004 e, date le caratteristiche del prelievo, si applica la disciplina prevista

per il rilascio di concessione previsto dal Titolo II del R.R, 41/2001;

- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo con variante sostanziale è assimilabile all'uso "irrigazione agricola ai sensi dell'art. 152 commi 1 e 2, lett. a) della L.R. n.3/1999;

- la derivazione **non è ubicata** all'interno Sistema regionale delle aree protette e **non rientra** nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Dato atto che in data 24/07/2025 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 203 in data 30/07/2025 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

Verificato che i quantitativi richiesti **non sono in eccesso** rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016;

Verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015, 2067/2015 e 2293/2021, la derivazione avviene nel corpo idrico sotterraneo "Conoide Santerno - Confinato superiore" codice ER IT080510ER-DQ2-CCS, con stato quantitativo buono, in condizione di rischio dello stato quantitativo assente, caratterizzato nel punto di derivazione da soggiacenza piezometrica tra 0 e 5 m. dal piano campagna, da trend piezometrico positivo (+0,2 m/a) e da subsidenza compresa tra 0 e -2,5 mm/a;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" le derivazioni, nei corpi idrici di interesse, ha impatto moderato, ha criticità bassa e pertanto non comporta un rischio ambientale per cui la derivazione è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegate;

Preso atto della mancata trasmissione da parte della Città Metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art. 12 del R.R. n.41/2001 in data 08/07/2025 con il Protocollo n. PG/2025/122630, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 della Legge 124/2015;

Preso atto del parere del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale acquisito agli atti in data 17/07/2025, con protocollo n. PG/2025/129372 e in data 06/08/2025 con protocollo n. PG/2025/141854, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espresso in senso favorevole con le seguenti prescrizioni e condizioni:

- *l'approvvigionamento idrico dei terreni per l'irrigazione umettante ed i trattamenti fitoiatrici è garantito dall'impianto di adduzione e distribuzione idrica a scopo irriguo denominato "Selice-Santerno" con prelievo di acqua dalla centrale di pompaggio da C.E.R. a servizio del distretto "Mordano-Bubano Ovest", durante la stagione irrigua (15 marzo - 31 ottobre);*
- *limitatamente al periodo non irriguo (di norma compreso tra il 1° novembre ed il 15 marzo di ogni anno) per l'effettuazione di trattamenti fitoiatrici; in relazione all'eventuale effettuazione dell'irrigazione con funzione antibrina sarà altresì consentito il prelievo idrico da acque pubbliche sotterranee indipendentemente dal periodo in cui si rendesse necessaria la sopra citata pratica irrigua.*

Ritenuto di non poter accogliere le osservazioni presentate dal richiedente acquisite agli atti in data 25/07/2025, con n.PG/2025/134357, ai sensi dell'art. 10bis della Legge 7 Agosto 1990, poiché in data 06/08/2025 con protocollo n. PG/2025/141854 il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale ha ribadito che in base all'art. 21, comma 3 bis del R.D. 1175/33, le concessioni di derivazioni per uso irriguo sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio;

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti:

- la variante in aumento del prelievo richiesto viene denegata date le limitazioni previste nel parere del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale;

- la domanda può essere accolta nel rispetto delle prescrizioni allegate nel presente atto, di cui si richiamano le seguenti:

- il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **6 l/s** per complessivi **5.000 mc/anno**;
- Deve essere **limitata la durata della concessione a soli 3 anni**; in caso di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà allegare una relazione tecnica che attesti l'adozione di un sistema di prelievo che recepisca le limitazioni previste dal Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale con

protocollo n. PG/2025/129372 del 17/07/2025;

- Deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione del volume d'acqua derivato i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

Vista la richiesta assunta agli atti al Protocollo n. PG/2025/52365 del 19/03/2025 di avvalersi dell'eccezione di prescrizione per i canoni degli anni dal 2008 al 2019 ai sensi art. 2948, comma 1, punto 4 del Codice Civile;

Ritenuto di accogliere l'eccezione di prescrizione per gli anni dal 2008 al 2019 ai sensi della nota NP/2008/3950 del 27/02/2008 del Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria della Regione Emilia Romagna;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo pari ad **€ 84,00**;

- delle integrazioni per i canoni pregressi di concessione per gli anni di concessione dal **2020** al **2024**, per un importo pari ad **€ 46,83** con esclusione degli anni dal 2008 al 2019 essendosi il concessionario avvalso per questi ultimi dell'eccezione di prescrizione;;

- del canone di concessione per l'anno **2025** per un importo pari ad **€ 24,02**;

- dell'integrazione del deposito cauzionale per l'importo di **€ 198,35**;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 27/08/2025 (assunta agli atti al prot. n. PG/2025/152149 del 27/08/2025);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

- 1) **di rilasciare** alla Ditta individuale Magrini Giovanni, C.F. MGRGNN56A19C065F, con sede legale in Comune di Mordano (BO), via Fluno, 999, nella persona del suo legale rappresentante, **il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica** sotterranea, in Comune di Mordano (BO) mediante 1 pozzo, sul terreno di proprietà, identificato catastalmente al Foglio 18, mappale 366, ad uso irrigazione agricola, rilasciata con determinazione n. 14785 del 25/10/2006, alle seguenti condizioni:
 - a) **il prelievo è stabilito** con portata massima di 6 l/s e volume annuo di 5.000 mc;
 - b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2027**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;
 - d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
 - e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
 - f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa

essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

- 2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;
- 3) di stabilire che il **canone annuale** per riconducibile a "*irrigazione agricola*", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato** in € 24,02 per **l'anno 2025** del quale è dovuto solamente l'importo di **€ 9,61**; importo **che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- 4) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 14785 del 25/10/2006 il Concessionario ha corrisposto le integrazioni dovute per il canone per gli anni dal 2020 al 2024 a cui sono aggiunti l'adeguamento Istat e gli interessi legali dovuti alla data odierna per un totale di **€ 46,83**, ai sensi dell'art. 20, comma 1 e dell'art. 27 comma 8 del R.R. 41/2001, con l'esclusione degli anni dal 2008 al 2019, essendosi il titolare avvalso dell'eccezione di prescrizione ai sensi art. 2948, comma 1, punto 4 del Codice Civile versati anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- 5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2025, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
- 6) di stabilire che il concessionario dovrà:
 - corrispondere i canoni annui per la concessione successivi al 2025, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;
 - effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.net (Nuovo pagamento / livello territoriale: Regionale / Ente: Regione Emilia-Romagna / Servizio: Canoni concessioni demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione.

- 7) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;
- 8) di stabilire che la **cauzione** quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in € 250,00, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 51,65 (in riferimento al procedimento B001A0288), in ragione degli aggiornamenti stabiliti dalla sopra citata L.R., per un importo aggiuntivo di **€ 198,35** versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- 9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 11) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;
- 12) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;
- 13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- 14) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la

trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

15) di notificare il presente provvedimento al richiedente e di inviarne copia alle seguenti amministrazioni:

- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale

per gli aspetti di competenza;

16) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

17) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Leonardo Palumbo

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, rilasciata alla Ditta individuale Magrini Giovanni, C.F. MGRGNN56A19C065F, con sede legale in Comune di Mordano (BO), via Fluno, 999, nella persona del suo legale rappresentante.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

- A) il prelievo avviene nel punto avente le coordinate geografiche UTM RER X: 720.481, Y: 921.492, su terreno di proprietà, individuato nel Foglio 18, mappale 366 del NCT del Comune di Mordano (BO), così come indicato nelle planimetrie catastali agli atti, in corrispondenza del corpo idrico sotterraneo "Conoide Santerno - Confinato Superiore", codice ER IT080510ER-DQ2-CCS, ai sensi della D.G.R. n. 2293/2021;
- B) l'opera di presa è costituita da un pozzo profondo 35 m dal p.c., costituito da una colonna di captazione di diametro 200 mm;
- C) il pozzo è equipaggiato con una pompa sommersa della potenza di 3 kW regolata alla portata massima di esercizio di 6 l/s;
- D) il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **6 l/s** per complessivi **5.000 mc/anno**;
- E) la derivazione può essere esercitata nel periodo dal 1° Novembre al 15 Marzo di ogni anno per i soli trattamenti fitosanitari e nel periodo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno per la sola irrigazione con funzione antibrina;
- F) la risorsa concessa è utilizzata per i trattamenti fitosanitari e l'irrigazione antibrina di un terreno della superficie complessiva di ha 4,5815 coltivato a vite;
- G) il prelievo è assimilabile all'uso "irrigazione agricola", ai sensi dell'art. 152 comma 1 lett. a);
- H) il monitoraggio dei prelievi effettuati avviene tramite dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Deve essere **limitata la durata della concessione a soli 3 anni**; in caso di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà allegare una relazione tecnica che attesti l'adozione di un sistema di prelievo che recepisca le limitazioni previste dal Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale con Protocollo n. PG/2025/129372 del 17/07/2025;

Deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione del volume d'acqua derivato e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

Il concessionario deve garantire che il pozzo sia protetto dall'infiltrazione di acque superficiali e da cadute accidentali al suo interno, mediante: chiusura dell'imbocco del pozzo con piastra metallica flangiata/chiusino lucchettato che consente solo il passaggio della tubazione di mandata della pompa sommersa e dei cavi di collegamento elettrico; manufatto di protezione della testa del pozzo con accesso limitato da dispositivi di chiusura;

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.).

Art. 4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in

loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunti da dati di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza;

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della D.G.R. n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2027.**

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2027**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di

tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto di € 12,00.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.